

Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2011, n. 5-2599

Modifiche alla D.G.R. n. 46-829 del 15 ottobre 2010 avente ad oggetto "Approvazione delle linee guida per il rilascio ai privati dell'autorizzazione all'introduzione di armi ed esplosivi nelle aree protette della Regione Piemonte ai sensi dell' articolo 11 della legge 394/1991, comma 3, lett. f)".

A relazione dell'Assessore Casoni:

L'articolo 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nel proibire tutte le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, vieta in modo specifico alcune attività tra le quali, alla lett. f), l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati.

I divieti contenuti all'articolo 11, compreso quindi il divieto di introduzione di armi, si applicano non solo alle aree protette nazionali, bensì anche a quelle regionali poiché essi sono esplicitamente richiamati tra i principi generali applicabili a tutte le aree naturali protette e sono inclusi tra i principi fondamentali a cui devono conformarsi la legislazione regionale e, per mezzo di essa, anche i regolamenti da emanare per la disciplina delle aree naturali di carattere regionale.

A tal proposito è opportuno precisare che il divieto in questione è presidiato da una sanzione di tipo penale, posto che l'articolo 30 della L. 394/1991 stabilisce che la sua violazione è punita con l'arresto o con l'ammenda, sia che l'illecito venga accertato su un'area protetta nazionale, sia che l'accertamento avvenga su un'area protetta regionale.

Come acclarato dalla copiosa giurisprudenza in materia, il divieto di cui trattasi riguarda un'attività che si presume *ope legis* come potenzialmente pericolosa per gli equilibri naturali dell'area protetta, tanto è vero che la condotta illecita si configura indipendentemente dalla fragranza dell'attività venatoria e anche nel semplice caso di transito all'interno dell'area protetta, per recarsi in zone in cui la caccia sia consentita, quand'anche l'arma sia custodita all'interno del bagagliaio dell'auto ovvero anche se l'arma è scarica e chiusa nella custodia (si vedano Corte di Cass. pen. n. 30833 del 23 luglio 2008, Corte di Cass. pen. n. 6985 del 14 febbraio 2008 e Corte di Cass. pen. n. 3548 del 7 aprile 2000).

Una mitigazione alla rigidità della norma deriva comunque dalla possibilità di autorizzazione nominativa all'introduzione delle armi rilasciata dall'Ente gestore dell'area protetta, così come consentito dalla L. 394/1991 (art. 11, comma 3 lett. f) e conseguentemente dalla L.R. 19/2009 (art. 8, comma 3, lett. b).

In ragione di quanto sopra ed affinché la problematica in oggetto fosse affrontata in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, con la delibera n. 46-829 del 15 ottobre 2010 la Giunta regionale ha provveduto a formulare le linee guida contenente gli indirizzi e i criteri a cui tutti gli Enti devono attenersi nel rilascio ai privati dell'autorizzazione all'introduzione di armi ed esplosivi nelle aree protette della Regione Piemonte.

Al fine poi di semplificare e snellire il procedimento amministrativo volto al rilascio dell'autorizzazione, la deliberazione sopra citata ha anche provveduto ad approvare la modulistica da utilizzare per la richiesta del provvedimento autorizzativo, nonché i differenti modelli di autorizzazione che possono essere adottati dagli Enti di gestione in ragione delle diverse motivazioni sottese alla stessa.

Ad un anno dalla pubblicazione delle suddette linee guida sono ora pervenute dalle associazioni venatorie una serie di richieste dirette a snellire ulteriormente le procedure burocratiche e a rendere più celere il rilascio dell'autorizzazione *de quo*.

Considerato che non risulta possibile dare corso ad alcune delle istanze proposte in ragione del fatto che il divieto di transito in armi in area protetta è assistito, come già detto, da una sanzione di tipo penale, ma ritenuto tuttavia di poter comunque apportare alcune modifiche volte a semplificare ulteriormente le procedure amministrative individuate dalla Regione per il rilascio delle autorizzazioni in questione, si ritiene di poter:

- consentire agli A.T.C. (Ambiti territoriali di caccia) e ai C.A. (Comprensori alpini) di cui alla L. R. 70/1996 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) di farsi collettori delle istanze che pervengono dai loro iscritti, consentendo quindi che la presentazione delle domande all'ente di gestione dell'area protetta avvenga anche per il tramite degli organismi suddetti;
- garantire maggior autonomia agli enti gestori delle aree protette nell'individuazione del personale cui assegnare le funzioni istruttorie connesse al rilascio delle autorizzazioni;
- equiparare la validità temporale dell'autorizzazione al transito in area protetta a quella dell'autorizzazione al porto d'armi, senza la quale comunque il transito non sarebbe consentito, facendo quindi coincidere la scadenza delle due autorizzazioni;
- esentare i soggetti preposti alla vigilanza venatoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) della L. 157/1992 (*Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*) dalla richiesta dell'autorizzazione qualora necessitino di transitare in armi nell'area protetta per motivi di servizio.

Si propone infine, allo scopo di favorire la chiarezza e la facilità di consultazione delle linee guida, di provvedere alla riadozione delle stesse e della relativa modulistica, in un testo complessivo coordinato con le modifiche contenute nella presente deliberazione e comprensivo delle parti testuali non oggetto di modifica approvate con la D.G.R. n. 46-829 del 15 ottobre 2010 e costituito dagli Allegati A e B alla presente deliberazione quali parti integranti della medesima e che quindi sostituiscono i precedenti allegati.

Al fine di garantire uniformità nella trattazione della materia si propone ancora di disporre l'adozione delle linee guida in argomento da parte di tutti gli enti di gestione delle aree protette regionali.

Tutto ciò premesso,

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista la legge 394/1991;

vista la legge regionale 19/2009 e s.m.i.

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nella forma di legge,

delibera

a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche alle Linee guida per il rilascio ai privati dell'autorizzazione all'introduzione di armi ed esplosivi nelle aree protette della Regione Piemonte approvate con la D.G.R. n. 46-829 del 15 ottobre 2010 finalizzate a:

- consentire agli A.T.C. (Ambiti territoriali di caccia) e ai C.A. (Comprensori alpini) di farsi collettori delle istanze che pervengono dai loro iscritti, consentendo quindi che la presentazione delle domande all'ente di gestione dell'area protetta avvenga anche per il tramite degli organismi in questione;
- garantire maggior autonomia agli enti gestori delle aree protette nell'individuazione del personale cui assegnare le funzioni istruttorie connesse al rilascio delle autorizzazioni;
- equiparare la validità temporale dell'autorizzazione al transito in area protetta a quella dell'autorizzazione al porto d'armi, facendo quindi coincidere la scadenza delle due autorizzazioni;
- esentare i soggetti preposti alla vigilanza venatoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) della L. 157/1992 (*Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*) dalla richiesta dell'autorizzazione qualora necessitino di transitare in armi nell'area protetta per motivi di servizio.

b) di adottare il nuovo testo delle linee guida e della relativa modulistica contenente le modifiche di cui sopra coordinate con il testo non oggetto di modifica approvato con D.G.R. n. 46-829 del 15 ottobre 2010, testo costituito dagli allegati A e B alla presente deliberazione parti integranti della medesima e che sostituiscono i precedenti allegati;

c) di disporre l'adozione di tali documenti da parte di tutti gli Enti di gestione delle Aree protette regionali al fine di perseguire uniformità ed omogeneità nella trattazione della materia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL'INTRODUZIONE, DA PARTE DI
PRIVATI, DI ARMI, ESPLOSIVI
NELLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE PIEMONTE
(articolo 11 della L. 394/1991)**

Le presenti Linee Guida, redatte ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. f della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), hanno la finalità di regolare, razionalizzare e rendere maggiormente controllabile il trasporto di armi ed esplosivi da parte di privati nelle aree protette della Regione Piemonte, fermo restando il massimo rispetto del patrimonio tutelato.

La norma citata vieta infatti, nelle Aree protette, le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

In relazione al divieto di introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo di cattura ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della Legge 394/1991 è possibile individuare casi autorizzabili in deroga al divieto generale.

Affinché la problematica in oggetto sia affrontata in maniera omogenea su tutto il territorio ricompreso nelle aree protette regionali, gli enti di gestione, nel rispetto delle presenti linee guida, adottano un provvedimento che disciplina il rilascio di autorizzazioni all'introduzione di armi; qualora il regolamento di fruizione dell'area protetta affronti già in maniera specifica la materia, occorre che lo stesso sia reso conforme alle presenti linee guida.

Premesse

Occorre necessariamente operare una distinzione tra le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti all'interno dell'area protetta, che hanno quindi oggettive necessità di movimentare eventuali armi in loro possesso dal luogo di residenza all'esterno dell'area protetta (e viceversa), e le autorizzazioni rilasciate a soggetti non residenti nell'area protetta che, per motivi di tipo logistico o per impossibilità ad operare diversamente, dovendo spostarsi da un luogo esterno all'area protetta ad un altro, richiedono l'autorizzazione a transitare all'interno di un'area protetta trasportando con sé armi, in deroga al divieto previsto dalla Legge 394/1991.

È necessario inoltre distinguere, e diversamente dettagliare nei contenuti, le autorizzazioni rilasciate per motivi legati all'attività venatoria da altre rilasciate per differenti motivi.

In ogni caso le autorizzazioni devono essere esclusivamente nominative e rilasciate solo qualora esistano impedimenti oggettivi a praticare percorsi alternativi all'attraversamento dell'area protetta.

Le istanze possono essere presentate all'ente di gestione dell'area protetta competente al rilascio dell'autorizzazione anche per il tramite degli A.T.C. (Ambiti territoriali di caccia) e dei C.A. (Comprensori alpini) di cui alla L. R. 70/1996 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*).

Le autorizzazioni sono rilasciate con provvedimento motivato a seguito di istruttoria curata dall'Ente.

L'ente individua un numero il più ridotto possibile di tracciati lungo i quali i soggetti privati che ne faranno richiesta devono obbligatoriamente transitare qualora portino con sé un'arma. I tracciati possono essere scelti in quanto tragitto più breve, oppure più opportuno e rispondente a maggiori

requisiti di sicurezza e di compatibilità con il patrimonio tutelato; non è comunque mai consentito percorrere itinerari diversi da quelli autorizzati.

Per motivate ragioni, agli Enti di gestione è consentito adottare misure più restrittive di quelle indicate dalle presenti Linee guida.

Soggetti non residenti nell'Area protetta

- Autorizzazioni rilasciate per ragioni legate all'attività venatoria

L'istanza, prodotta in regola con l'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 642/1972, dovrà contenere i seguenti requisiti e dichiarazioni:

- i dati anagrafici del richiedente e il suo recapito telefonico;
- l'autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'uso delle armi dalle vigenti leggi;
- l'iscrizione alla zona di caccia di interesse;
- la tipologia di arma (ad anima liscia, ad anima rigata o entrambe) che si intende trasportare;
- il motivo per cui si effettua la richiesta, comprensivo della ragione per la quale non si renderebbero praticabili soluzioni alternative;
- la dichiarazione di non essere incorso in materia venatoria né nelle sanzioni amministrative di cui alla l.r. 70/1996 negli ultimi 5 anni, né in sanzioni penali;
- la dichiarazione di non essere incorso in sanzioni penali per il reato di furto venatorio ex articolo 624 e 625 Codice Penale.

L'autorizzazione dell'Ente scade alla data di scadenza dell'autorizzazione al porto d'armi e può essere rinnovata qualora si richieda il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi.

All'istanza deve essere allegata una seconda marca da bollo ai fini del rilascio dell'autorizzazione in regola con l'imposta stessa; in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione questa sarà restituita al richiedente.

All'istanza deve essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

- Autorizzazioni rilasciate per motivi diversi dall'attività venatoria (uso sportivo, collezionismo, decreto guardia giurata o altro)

L'istanza, prodotta in regola con l'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 642/1972, dovrà contenere i seguenti requisiti e dichiarazioni:

- i dati anagrafici del richiedente e il suo recapito telefonico;
- l'autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'uso delle armi dalle vigenti leggi;
- la tipologia di arma che si intende trasportare;
- il motivo per cui si effettua la richiesta, comprensivo della ragione per la quale non si renderebbero praticabili soluzioni alternative;
- la dichiarazione di non essere incorsi, in materia venatoria, né nelle sanzioni amministrative di cui alla l.r. 70/1996 negli ultimi 5 anni, né in sanzioni penali;
- la dichiarazione di non essere incorso in sanzioni penali per il reato di furto venatorio ex articoli 624 e 625 del Codice Penale.

L'autorizzazione dell'Ente scade alla data di scadenza dell'autorizzazione al porto d'armi e può essere rinnovata qualora si richieda il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi.

All'istanza deve essere allegata una seconda marca da bollo ai fini del rilascio dell'autorizzazione in regola con l'imposta stessa; in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione questa sarà restituita al richiedente.

All'istanza deve essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

Soggetti residenti all'interno dell'area protetta

L'istanza, prodotta in regola con l'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 642/1972, dovrà contenere i seguenti requisiti e dichiarazioni:

- i dati anagrafici del richiedente e il suo recapito telefonico;
- la tipologia di arma che si intende trasportare;
- l'autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'uso delle armi dalle vigenti leggi.

L'autorizzazione dell'Ente scade alla data di scadenza dell'autorizzazione al porto d'armi e può essere rinnovata qualora si richieda il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi.

L'autorizzazione decade con il cambio di residenza.

All'istanza deve essere allegata una seconda marca da bollo ai fini del rilascio dell'autorizzazione in regola con l'imposta stessa: in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione questa sarà restituita al richiedente.

All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore.

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione, prodotta in regola con l'imposta di bollo prevista dal D.P.R. 642/1972, deve essere rilasciata nominativamente entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. In caso di mancata risposta entro i succitati termini, l'autorizzazione si intende non rilasciabile.

L'autorizzazione deve contenere:

- il nominativo e i dati della persona autorizzata;
 - il tracciato, ritenuto il più idoneo ai fini della sicurezza e della compatibilità con il patrimonio tutelato, lungo il quale si autorizza il transito, chiaramente individuato anche tramite mappa topografica;
 - la tipologia di arma autorizzata;
 - il termine di validità dell'autorizzazione;
 - le modalità di transito (su veicolo o a piedi o altro);
 - il divieto assoluto di sosta e/o fermata intermedia, se non per cause di forza maggiore;
 - l'obbligo al trasporto dell'arma scarica in custodia chiusa e con munizionamento conservato separatamente dall'arma;
 - l'obbligo a tenere l'eventuale cane a bordo del veicolo durante l'intero attraversamento dell'area protetta o al guinzaglio in caso di attraversamento a piedi;
 - l'obbligo di portare con sé l'autorizzazione dell'Ente durante l'attraversamento;
 - la riserva da parte dell'Ente di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione qualora sopravvenga un motivo per il quale si sarebbe negato il rilascio;
 - l'obbligo di esibire ai Guardiaparco, o ad altri soggetti titolati che ne facciano richiesta, l'autorizzazione dell'Ente;
 - la dicitura "La violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione equivale alla mancanza dell'autorizzazione stessa" e comporta il ritiro e la revoca immediata del provvedimento autorizzativo, nonché le eventuali sanzioni amministrative e penali derivanti.
-

Deroghe

- *Soggetti che non necessitano di autorizzazione*

1. I veterinari esercenti la relativa professione possono detenere e portare nell'area protetta strumenti catalogati come armi consentiti per effettuare gli interventi loro richiesti.
2. I soggetti autorizzati dall'Ente a svolgere operazioni di controllo faunistico ai sensi della l.normativa vigente, quando operanti in attività svolte sotto le direttive del personale dell'Ente di gestione dell'Area protetta.
3. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) della L. 157/1992 qualora necessitino di transitare in armi nell'area protetta per motivi di servizio.

- *Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi*

1. E' consentita la detenzione o il trasporto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o il soccorso o in attività di protezione civile.
 2. E' consentito il lancio di razzi, l'accensione di fuochi d'artificio e di artifici pirotecnici legalmente autorizzati all'interno dei nuclei abitati e loro pertinenze.
-

ALLEGATO B

MODULISTICA

marca bollo € 14,62
ex DPR. n° 642/1972

spett.le ente
Indirizzo

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO CON ARMI
EX ARTICOLO 11 L. 394/1991
PER RESIDENTI ALL'INTERNO DELL'AREA PROTETTA**

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. _____) il _____
e residente a _____ (prov. _____)
in via _____ telefono _____

richiede di potere attraversare l'area
protetta: _____

lungo il
tragitto: _____

con la/e seguente/i arma/i: (*marca, tipo, matricola, calibro*)

L'attraversamento avverrà tramite (*barrare una o più scelte*):

veicolo a piedi altro _____

Il sottoscritto _____ consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di falsità negli atti e della
conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del Dpr 445 del 28 dicembre
2000.

dichiara:

di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'uso delle armi dalle vigenti leggi in materia

di essere in possesso del Porto armi n° _____

data rilascio : _____ data scadenza: _____

Il sottoscritto:

- si dichiara consapevole delle conseguenze penali in cui incorre ai sensi dell'articolo 11 della L. 394/1991 per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'autorizzazione richiesta;
- si impegna a riconsegnare senza ritardo all'Ente l'autorizzazione in caso di revoca.

Si allega all'istanza copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Data

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 196/2003 ("PRIVACY"): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo. L'istanza di richiesta dell'autorizzazione equivale a consenso al trattamento dei dati da parte del responsabile del procedimento, individuato nella persona del Direttore dell'ente.

marca bollo € 14,62
ex DPR. n° 642/1972

**spett.le ente
indirizzo**

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL' ATTRAVERSAMENTO CON ARMI
EX ARTICOLO 11 L. 394/1991**

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. _____) il _____
e residente a _____ (prov. _____)
in via _____ telefono _____

- per motivi venatori
 per motivi diversi dall'attività venatoria

richiede di potere attraversare l'area

protetta: _____

da: _____

a: _____

per le seguenti motivazioni:

ragione per la quale non siano utilizzabili percorsi che non comportino l'attraversamento dell'area protetta: _____

di volere introdurre nell'area protetta la/le seguente/i arma/i: canna rigata a canna liscia

L'attraversamento avverrà tramite (*barrare la scelta*):

veicolo a piedi altro _____

Il sottoscritto _____ consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del Dpr 445 del 28 dicembre 2000.

dichiara:

di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'uso delle armi dalle vigenti leggi in materia

di essere in possesso del Porto armi n° _____

data rilascio : _____ data scadenza: _____

di essere iscritto alle seguenti zone di caccia (solo se la richiesta è effettuata per motivi venatori)

di non essere incorso in materia venatoria, né nelle sanzioni amministrative di cui alla l.r. 70/1996 negli ultimi 5 anni, né in sanzioni penali;

di non essere incorso in sanzioni penali per il reato di furto venatorio ex articolo 624 e 625 c.p.

Il sottoscritto:

- si dichiara consapevole delle conseguenze penali in cui incorre ai sensi dell'articolo 11 della L. 394/1991 per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'autorizzazione testè richiesta;
- si impegna a riconsegnare senza ritardo all'Ente l'autorizzazione in caso di revoca.

Si allega all'istanza copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Data

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 196/2003 ("PRIVACY"): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo. L'istanza di richiesta dell'autorizzazione equivale a consenso al trattamento dei dati da parte del responsabile del procedimento, individuato nella persona del Direttore dell'ente.

Data
Prot:

marca bollo € 14,62
ex DPR. n° 642/1972

Logo e denominazione Parco

**AUTORIZZAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO DELL'AREA PROTETTA PER
MOTIVI VENATORI**

(ARTICOLO 11 L. 349/1991; D.G.R. n° ; DGE n°)

Il Sig. _____ nato a _____ () il _____ residente a _____ ()
in via _____ Porto armi n° _____ tel. _____

è autorizzato esclusivamente nelle giornate di esercizio venatorio ex articolo 45 L.R. 70/96

dalle ore _____ alle ore _____

a percorrere con le seguenti armi e il relativo munizionamento:

- Fucile canna rigata Fucile canna liscia

il seguente tragitto: _____

si allega mappa quale parte integrante della presente autorizzazione

La presente autorizzazione è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- L'arma sarà trasportata:

a bordo di un veicolo

a piedi

altro _____

- E' vietato introdurre o trasportare la tipologia di arma non autorizzata;
- E' vietata qualsiasi sosta e/o fermata intermedia all'interno dell'area, se non per cause di forza maggiore;
- E' obbligatorio il trasporto dell'arma scarica e in custodia chiusa con munizionamento conservato separatamente dall'arma ;
- E' obbligatorio tenere l'eventuale cane a bordo del veicolo o al guinzaglio in caso di autorizzazione all'attraversamento a piedi
-
- E' obbligatorio portare con sé ed esibire al personale addetto alla vigilanza i seguenti documenti in originale:
 1. La presente autorizzazione
 2. La normale documentazione obbligatoria per il porto dell' arma
- L'Ente Parco si riserva la facoltà di revocare la presente autorizzazione qualora sopraggiunga un motivo per cui ne sarebbe stato negato il rilascio ai sensi della DGE.....;
- La violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione equivale alla mancanza dell'autorizzazione stessa e comporta il ritiro e la revoca immediata del provvedimento autorizzativo, nonché le eventuali sanzioni amministrative e penali derivanti.

La presente autorizzazione scadrà in data (inserire la data di scadenza dell'autorizzazione al porto d'armi)_____

timbro ente

Il Direttore

Data
Prot:

marca bollo € 14,62
ex DPR. n° 642/1972

Logo e denominazione Parco

**AUTORIZZAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO DELL'AREA PROTETTA PER
MOTIVI DIVERSI DALL'ATTIVITA' VENATORIA**
(ARTICOLO 11 L. 349/1991; D.G.R. n° ; DGE n°)

Il Sig. _____ nato a _____ () il _____ residente a _____ tel. _____
in via _____ Porto armi n° _____ ()
è autorizzato

a percorrere con le seguenti armi: _____

il seguente tragitto: _____

si allega mappa quale parte integrante della presente autorizzazione

La presente autorizzazione è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- L'arma sarà trasportata:

a bordo di un veicolo

a piedi

altro _____

- E' vietato introdurre o trasportare la tipologia di arma non autorizzata;
- E' vietata qualsiasi sosta e/o fermata intermedia all'interno dell'area, se non per cause di forza maggiore;
- E' obbligatorio il trasporto dell'arma scarica e in custodia chiusa con munizionamento conservato separatamente dall'arma ;
- E' obbligatorio portare con sé ed esibire agli agenti e ufficiali preposti alla vigilanza i seguenti documenti in originale:
 1. La presente autorizzazione
 2. La normale documentazione obbligatoria per il porto di arma
- L'Ente Parco si riserva la facoltà di revocare la presente autorizzazione qualora sopraggiunga un motivo per cui ne sarebbe stato negato il rilascio ai sensi della DGE.....;
- La violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione equivale alla mancanza dell'autorizzazione stessa e comporta il ritiro e la revoca immediata del provvedimento autorizzativo, nonché le eventuali sanzioni amministrative e penali derivanti.

La presente Autorizzazione scadrà in data (inserire la data di scadenza dell'autorizzazione al porto d'armi)_____

timbro ente

Il Direttore

Data
Prot:

marca bollo € 14,62
ex DPR. n° 642/1972

Logo e denominazione Parco

**AUTORIZZAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO DELL'AREA PROTETTA PER
RESIDENTI**

(ARTICOLO 11 L. 349/1991; D.G.R. n° ; DGE n°)

Il Sig. _____ nato a _____ () il _____ residente a _____ tel. _____
in via _____ Porto armi n° _____ ()

è autorizzato

a percorrere con le seguenti armi e il relativo munizionamento: _____

il seguente tragitto: _____

si allega mappa quale parte integrante della presente autorizzazione

La presente autorizzazione è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- L'arma sarà trasportata:

a bordo di un veicolo

a piedi

altro _____

- E' vietato introdurre o trasportare qualsiasi altra arma non autorizzata;
- E' vietata qualsiasi sosta e/o fermata intermedia all'interno dell'area, se non per cause di forza maggiore;
- E' obbligatorio il trasporto dell'arma scarica e in custodia chiusa con munizionamento conservato separatamente dall'arma ;
- E' obbligatorio portare con sé ed esibire agli agenti e ufficiali preposti alla vigilanza i seguenti documenti in originale:
 1. La presente autorizzazione
 2. La normale documentazione obbligatoria per il porto di arma
- L'Ente Parco si riserva la facoltà di revocare la presente autorizzazione qualora sopraggiunga un motivo per cui ne sarebbe stato negato il rilascio, ai sensi della DGE.....;
- La violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione equivale alla mancanza dell'autorizzazione stessa e comporta il ritiro e la revoca immediata del provvedimento autorizzativo, nonché le eventuali sanzioni amministrative e penali derivanti

La presente Autorizzazione scadrà in data (inserire la data di scadenza dell'autorizzazione al porto d'armi)_____

timbro ente

Il Direttore
